

ALLEGATO "TARIFFA"

Art. 1

Costi di riproduzione (art.10 del Regolamento)

1. Il rilascio di atti, dati, documenti o informazioni in formato elettronico, in risposta a richieste di accesso documentale (ex Legge 241/1990) e di accesso civico generalizzato (ex art.5, c.2, d.lgs. 33/2013), è gratuito.
2. Nel caso di rilascio in formato cartaceo di atti, dati, documenti o informazioni a seguito di istanza di accesso documentale e di accesso civico generalizzato, è previsto il rimborso dei seguenti costi di riproduzione:
 - A) Copia formato A4 (per singola facciata): euro 0,15
 - A1) Copia formato A4 (fronte/retro): euro 0,25
 - B) Copia formato A3 (per singola facciata): euro 0,25
 - B1) Copia formato A3 (fronte/retro): euro 0,35.

Art. 2

Modalità di pagamento

1. Nella ipotesi di cui all'art.2, c.2, della presente Tariffa, i diritti di copia devono essere versati secondo le modalità previste all'art.10, comma 4 del Regolamento. Al momento del rilascio della documentazione il richiedente dovrà esibire la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dei costi di riproduzione. Sono esentati dal pagamento dei diritti copia i soggetti di cui all'art. 19 del Regolamento nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e promozione sociale, gli organismi senza fini di lucro con attività rivolta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 3

Costi di spedizione

1. Nel caso in cui l'interessato richieda espressamente la spedizione della documentazione in formato cartaceo mediante servizio postale o corriere, le relative spese saranno poste a carico del richiedente.

Art. 4

Copie conformi all'originale

1. Copie in formato analogico (cartaceo): nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, l'imposta, salvo specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale nella misura stabilita dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato A parte I del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. Per le ipotesi di esenzione si rinvia all'Allegato B del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato mediante contrassegno sostitutivo delle marche da bollo o con il modello F23 (codice tributo 456T).
2. Copie ed estratti di documenti informatici e copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici¹: l'imposta, salve le ipotesi di esenzione di cui all'Allegato B del D.P.R. 642/1972, è dovuta nella misura stabilita dall'art. 4, comma 1-quater, dell'Allegato A, parte I, del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato con il modello F23 (codice tributo 456T).

¹ Le modalità tecniche sono disciplinate dal D.P.C.M. 13/11/2014 recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".